



Deliberazione n.	62	Seduta del	23 GEN. 2018
Convenzione con l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma con sede periferica a Torino			

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo alle ex ASL di Monza e Brianza ed ex ASL Milano 1;

Rilevato che l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma con sede periferica a Torino, ha chiesto con nota del 31/05/2017 acquisita agli atti della DMP, la disponibilità dell'ASST di Monza alla stipula della convenzione per lo svolgimento di tirocini per i propri allievi;

Verificato che l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma con sede periferica a Torino, riconosciuta dal MIUR con DM del 31/12/1993 è stata abilitata, ai sensi della Legge 56/89, art. 3 e s.m.i., ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Sistemico Relazionale;

Precisato in particolare che:

- l'attuazione del tirocinio non costituisce rapporto d'impiego e non comporta l'assunzione di oneri diretti a carico dell'Amministrazione;
- le scuole di Specializzazione assicurano che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli allievi tirocinanti sono coperti da adeguata assicurazione sugli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi;



Q

- il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dal Servizio/Unità Operativa a cui è assegnato, seguendo le indicazioni date dal tutor;
- l'Accademia garantisce la partecipazione a titolo gratuito del personale della ASST di Monza, individuato dai responsabili delle strutture coinvolte, a seminari di aggiornamento e ad iniziative di carattere scientifico e culturale organizzati dalla stessa;

Dato atto che la convenzione di cui trattasi non implica per questa ASST alcun onere economico, né obblighi di tipo assicurativo ed assistenziale che gravano interamente sulla scuola di specializzazione in psicoterapia;

Verificati i pareri:

- del Prof. Massimo Clerici, Direttore della S.C. di Psichiatria, con nota del 31/05/2017, acquisita agli atti;
- del Direttore Medico di Presidio circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione con l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma con sede periferica a Torino per attivare tirocini per gli allievi del corso di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Sistemico Relazionale, dalla data di sottoscrizione al 31.12.2021, alle condizioni di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione con l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma con sede periferica a Torino, con decorrenza dalla data di sottoscrizione al 31.12.2021, per lo svolgimento di tirocini alle condizioni di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di definire in capo al Direttore della S.C. di Psichiatria la responsabilità della gestione e competente verifica del buon andamento dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;
4. di dare mandato al responsabile del Procedimento per i necessari, successivi adempimenti utili all'attuazione del presente provvedimento;

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Monza

Q

5. di dare atto altresì che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'ASST di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Copia non utilizzabile per fini legali

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Monza

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 62 del 23 GEN. 2018

Oggetto: stipula convenzione per l'effettuazione di tirocini con l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma – sede periferica di Torino

Il Responsabile del Procedimento

Direttore Medico di Presidio

(Dr.ssa Laura Radice)

Visto di congruità tecnica di competenza

(Il Direttore del Dipartimento Amministrativo

(Arch. Luigi G. Rossi)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore f.f. U.O.C. Economico Finanziaria

(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali

Q

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI TIROCINI TRA L'ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA DI ROMA -SEDE PERIFERICA DI TORINO- E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA.

TRA

L'ASST- Monza, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09314290967, con sede legale in Monza (MI), via Pergolesi 33, nella persona del Dott. Matteo Stocco nato a Milano il 04/06/1968, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante, d'ora in avanti denominato "Azienda";

E

L'Accademia di Psicoterapia della Famiglia C.F04369821006 e P. IVA n.04369821006 con sede in Roma, Via Antonio Bosio 34 e sede periferica in Torino, Corso Francia 32, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Enzo Giancontieri, nato a Roma il 03/08/1958, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede della Scuola sita in Roma Via Antonio Bosio 34, d'ora in avanti denominato "Soggetto Promotore";

PREMESSO CHE

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati dall'art. 18, comma della L. 196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

La Legge n. 56 del 18/02/89, la Legge n. 127 del 15/05/97, la Legge n. 196 del 24/06/97, il D.M n. 142 del 25/03/98, il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 del 11/12/98, (aggiornato al 15/12/2016), disciplinano l'attivazione e lo svolgimento di tirocini formativi, stages pratici, tirocini di specializzazione.

L'Accademia di Psicoterapia della Famiglia riconosciuta dal MIUR con D.M del 31/12/1993, è stata abilitata, ai sensi dell'art. 3 Legge 56 del 18/02/1989, ad istituire ed attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma e nella sede periferica in Torino.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini di cui in premessa, che saranno svolti da studenti laureati e in possesso della relativa abilitazione, iscrizione all'Albo degli Psicologi e frequentanti le scuole di specializzazione in Psicoterapia riconosciute dal MIUR ai sensi dell'Art. 3 Legge 56 del 18/12/1989 presso le strutture dell'ASST di Monza.



ART. 2

Il tirocinio che si configura come completamento del percorso formativo degli studenti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della L. 196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro né premessa per un rapporto di lavoro tra l'Azienda e gli specializzandi e dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici, di acquisizione e di conoscenza del mondo del lavoro.

ART. 3

Il tirocinio di formazione e orientamento organizzato in modo da favorire al meglio l'acquisizione delle competenze in oggetto si configura in almeno 150 ore annue di attività. Sarà opportunamente seguito e adeguatamente verificato da un tutor psicologo-psicoterapeuta, dipendente, specialista ambulatoriale e/o libero professionista a contratto dell'Azienda designato dal responsabile della UO di riferimento. Su richiesta dell'interessato, al termine del percorso, verrà rilasciata certificazione di avvenuto tirocinio che potrà essere prodotta solo in base alla corretta presentazione della documentazione richiesta dall'ufficio competente.

ART. 4

Per l'esercizio delle funzioni di Tutor, in relazione ai tirocini attivati, l'ASST di Monza garantisce la collaborazione di psicologi psicoterapeuti aventi requisiti tecnico-scientifici previsti dalla normativa vigente ed iscritti ai rispetti Ordini Professionali. E' previsto un colloquio preliminare tra tutor e aspirante al tirocinio, in esito al quale il tutor dichiara il parere sull'attivazione.

Il tutor può avere in carico fino a tre allievi tirocinanti contemporaneamente ed esercita le seguenti funzioni:

- effettua, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza, definendone obiettivi, metodi e fasi;
- verifica, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante;
- procede ad una valutazione consuntiva del tirocinio in conformità a quanto previsto dal successivo art. 5.

ART. 5

I tirocinanti, durante lo svolgimento del tirocinio sono tenuti a:

5.1 svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività le finalità perseguite dal servizio/UO a cui è assegnato;

5.2 rispettare tutte le norme, limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni (D. Lgs 81/08);

5.3 ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

5.4 rispettare tutto quanto disposto dal D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003;

5.5 rispettare tutte le disposizioni in tema di codice di comportamento e regolamentazioni interne dell'ASST di Monza.

ART. 6

Qualora la presenza e l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dal Servizio/ UO presso la quale è inserito, è facoltà dell'Azienda sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio.

Tale provvedimento sarà adottato su proposta del Tutor o del Responsabile del Servizio/ UO per quanto di loro rispettiva competenza ed adottato dal Rappresentante Legale dell'ASST di Monza, previo parere del direttore competente. Del provvedimento viene data tempestiva comunicazione al tirocinante e al Responsabile della Scuola.

ART. 7

L'Azienda non ha alcun obbligo od onere assicurativo nei confronti dei tirocinanti. Il Soggetto Promotore è tenuto ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso idonea compagnia assicurativa per le responsabilità civili verso terzi. Il Soggetto Promotore ha l'onere di stipulare Polizza Infortuni e Responsabilità Civile comunicando all'Azienda gli estremi di polizza. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Si precisa che nessun rapporto esiste tra l'Azienda e l'Assicurazione e che l'eventuale denuncia di danno è inoltrata direttamente dal Soggetto Promotore.

ART. 8

Considerata la natura e le condizioni del tirocinio, le parti concordano che dalla presente convenzione non deriva alcun obbligo od onere retributivo e previdenziale per l'Azienda. L'Azienda non assume alcun impegno nei confronti del tirocinante per ciò che riguarda una sua eventuale assunzione, né quest'ultimo potrà avanzare richiesta in tal senso.

ART. 9

L'Azienda, in relazione alla necessità di regolamentare la presenza di personale non dipendente presso le proprie strutture, ai sensi dell'art. 18 della L. 196 del 24 giugno 1997 e successivo DM n. 142 del 25 marzo 1998, garantisce un adeguato percorso formativo per gli specializzandi della Scuola di Specializzazione.

ART. 10

Il Soggetto Promotore si impegna a segnalare tempestivamente e mettere a disposizione del personale dell'ASST di Monza posti gratuiti a propri convegni, seminari di aggiornamento e attività di formazione, preferibilmente con crediti ECM in modo concordato tra le parti.

ART. 11

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2021. Ciascuna delle parti

9

contraenti può recedere in tutto o in parte anche prima della scadenza con un preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Non è previsto il rinnovo automatico alla scadenza, pertanto solo su ulteriore specifica richiesta avanzata dal Soggetto Promotore, l'Azienda valuterà l'eventualità del rinnovo.

ART. 12

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che il trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione avviene ai sensi del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART 13

Per tutto quanto non concordato tra le parti, si fa riferimento alla normativa vigente.

ART 14

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo con oneri a carico del Soggetto Promotore ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 Parte II della tariffa allegata al DPR 26.04.1986 n. 131.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che, con proprio comportamento, avrà resa obbligatoria la stessa registrazione.

ART. 15

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione le parti eleggono quale foro competente quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto

Monza, il

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Matteo Stocco

Per l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dr. Enzo Giancontieri